

Pubblicato nella G.U. del 24 gennaio 2014 il Decreto del Ministero della Giustizia 160/2013 contenente il regolamento per l'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari. L'attesa non è finita e aumentano le incertezze.



dott. Domenico Posca

Presidente Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2014 il regolamento con le disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari dei beni e delle aziende sequestrate in base alla normativa antimafia . A distanza di quattro anni rispetto al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, vede finalmente la luce il provvedimento che disciplina l'accesso all'albo e le relative modalità di tenuta. L'attesa di una regolamentazione compiuta, tuttavia, non è finita.

Nel provvedimento in esame l'art. 4 stabilisce che nell'Albo sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità. Ma subito dopo si rinvia a un modello di domanda e a modalità di svolgimento delle verifiche - con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati con i quali presentare la domanda - che devono essere approvati dal «responsabile della tenuta dell'Albo» ossia il direttore generale della giustizia civile - Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia (ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale) . Il che significa attendere ancora del tempo per poter presentare la richiesta di iscrizione.

Il comma 5 dell'art.4 del regolamento precisa poi che la domanda, sottoscritta con firma digitale è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I documenti allegati alla stessa sono associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto. Ergo, al momento, occorre attendere il predetto decreto dirigenziale, prima di poter procedere.

Non è finita. L'art. 3 del regolamento, che disciplina le modalità di tenuta dell'Albo, prevede la modalità informatica che assicura la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva. Ebbene, malgrado la condivisibile scelta, nell'ambito dei documenti da allegare alla domanda di iscrizione viene stabilito all'art.4 che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. e), secondo periodo (relativa all'iscrizione nella sezione speciale per l'amministrazione di aziende), deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui e' derivata l'assunzione dell'incarico di gestione o di amministrazione di aziende o di crisi aziendale, e in ogni caso di visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ci si chiede che senso possa avere la consegna di una copia conforme dell'atto di nomina - con i relativi oneri connessi di bolli e certificazioni di cancelleria - se il tutto si può agevolmente evincere dalla pur richiesta "in ogni caso" visura camerale. Appare paradossale, quanto inutile e dispendiosa, l'ulteriore richiesta della copia "conforme" dell'atto costitutivo e dello statuto della società in amministrazione giudiziaria in quanto le stesse notizie sono contenute in una visura camerale integrale. Sarebbe stato sufficiente rimettere alla modalità dell'autocertificazione, prevista per il resto della documentazione richiesta, anche tali indicazioni, senza costringere gli interessati ad acquisire "fisicamente" - con inutile spreco di risorse - notizie, peraltro, già in possesso della pubblica amministrazione, con buona pace del divieto imposto in tal senso dal codice dell'amministrazione digitale.

Incerta, ancora, la norma transitoria contenuta nell'art.10 del decreto, laddove al comma 2 prevede che coloro i quali hanno già presentato domanda entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14/2010, debbono, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, integrare la documentazione presentata secondo quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento. Sembrerebbe, pertanto, che le domande presentate nel 2010, nei 180 giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto legislativo 14/2010 (16 febbraio, scaduti il 15 agosto di quell'anno), siano valide, sebbene il termine ivi indicato doveva essere preceduto dall'emanazione del relativo regolamento (previsto dall'art.10 del dlgs 14/2010 in 90 giorni) pubblicato solo ora. Ci si chiede come i tanti professionisti, che nell'agosto 2010 si affrettarono a presentare la domanda, possano rispettare il termine "perentorio" di 60 giorni - dalla data di entrata in vigore del regolamento in scadenza il prossimo 25 marzo - a integrare la domanda, in attesa dei modelli e dei decreti dirigenziali di cui si è detto.

Si segnala, infine, l'ulteriore anomalia contenuta nell'art.7, in ordine alle modalità di pagamento del contributo annuale - tutt'altro che contenuto - di cento euro, laddove viene richiesto di effettuare il versamento per il 2013 (!) e di inviare la relativa attestazione di pagamento al Ministero di Giustizia entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, quindi entro il prossimo 25 marzo 2014. Non ha nessun senso versare un contributo annuale per un esercizio già decorso rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento.

Dopo un ritardo di quattro anni, a parte le discutibili scelte legislative, nuovi dubbi sono destinati a complicare l'atteso avvio dell'albo degli amministratori giudiziari per le notevoli incertezze e contraddizioni evidenziate che non consentono ancora di mandare a regime uno strumento fondamentale per una corretta gestione di questa delicata tipologia di incarichi da parte degli uffici giudiziari.